



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000333 del 1 marzo 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1027, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 474/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1027, pervenuta in data 28 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000328), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet newalbumreleases.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Beyonce / 7/11”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Michael Jackson / Bad”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Judas Priest / Hell Bent For Leather”, alla pagina internet
<omissis>;
- “DJ Khaled / Hold You Down”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Chris Brown X Tyga / Fan Of a Fan The Album”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Rebecca Ferguson / Freedom”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Kelly Clarkson / Piece By Piece”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Vasco Rossi / Vivere o niente”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Zucchero / Chocabeck”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Metallica / Lord Of Summer”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Placebo / Loud Like Love”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Meat Loaf / Braver Than We Are”, alla pagina internet
<omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Kanye West / Yeezus”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Laura Marling / One I Was An Eagle”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Laura Pausini / 20 Greatest Hits”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Birdy / Words As Weapons”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Coldplay / A Sky Full Of Stars”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Ed Sheeran / X”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Pink Floyd / The Early Years”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Pink Floyd / The Early Years”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Pink Floyd / The Wall”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Pink Floyd / The Dark Side Of The Moon”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Regina Spektor / Rember Us To Life”, alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet newalbumreleases.net risulta verosimilmente registrato dalla società DomainSite, Inc., il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@domainsite.com, per conto di Sergey Kobilin, con sede in Pionerskaya 27-1, Svetogorsk – 195000, RU, il cui indirizzo di posta elettronica è worldisbar@gmail.com. Sul sito è indicato l’indirizzo e-mail narabuse@gmail.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Enom Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE Ste. 300 Kirkland, 98033-USA, i cui indirizzi di posta elettronica sono abuse@enom.com e legal@enom.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Kirkland, Washington.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1027 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1027**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 16 marzo 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore